



Bruxelles, 15 aprile 2019
(OR. en)

8623/19

Fascicolo interistituzionale:
2019/0042(NLE)

SCH-EVAL 72
VISA 95
COMIX 223

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	15 aprile 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8217/19
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Finlandia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Finlandia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti, adottata dal Consiglio nella sessione del 15 aprile 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Finlandia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Finlandia provvedimenti correttivi tesi a colmare le gravi carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della politica comune in materia di visti eseguita nel 2018. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019) 410 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Dalla visita in loco al Consolato generale finlandese di San Pietroburgo, Russia (in appresso "il Consolato") e al Centro di servizi per le autorizzazioni di ingresso di Kouvola, Finlandia (in appresso "il Centro di servizi"), sono emerse gravi carenze, da un lato, per quanto riguarda i compiti attribuiti al fornitore esterno di servizi e la protezione dei dati personali dei richiedenti e, dall'altro, per quanto attiene all'esame delle domande presentate dai cittadini russi. La Finlandia sta quindi gravemente trascurando i suoi obblighi per quanto riguarda aspetti essenziali della politica comune in materia di visti.
- (3) È quindi importante correggere quanto prima ciascuna delle carenze individuate. In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare delle disposizioni relative allo Stato membro competente, alla protezione dei dati, ai documenti giustificativi, all'esame delle domande, all'assunzione e alla formazione del personale e al sistema di informazione visti (VIS), dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 10, da 17 a 24, 27, da 29 a 33, da 34 a 37 e da 40 a 45 di cui alla presente decisione.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro un mese dalla sua adozione la Finlandia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Finlandia è invitata a:

Per quanto riguarda le informazioni ai cittadini, il fornitore esterno di servizi, la presentazione delle domande e la sicurezza:

1. garantire che il fornitore esterno di servizi e il consolato applichino rigorosamente le norme relative alla competenza degli Stati membri ed evitino pratiche che portino al "visa shopping" (richiesta del visto nel paese in cui le norme appaiono più favorevoli); garantire che le informazioni relative alla destinazione del viaggio presentate nella domanda vengano confermate dai documenti giustificativi allegati (conformemente all'elenco armonizzato); garantire che i richiedenti vengano interrogati in merito ai loro programmi di viaggio e che il personale del fornitore esterno di servizi sia adeguatamente formato per poter stabilire correttamente qual è lo Stato membro competente;

2. aggiornare il sito web del consolato per garantire che le informazioni rilevanti siano complete, corrette e attuali;
3. incaricare il fornitore esterno di servizi ad aggiornare il suo sito web per garantire che le informazioni rilevanti siano complete, corrette e aggiornate;
4. garantire che i richiedenti indichino la data corretta di arrivo e di partenza del primo/del prossimo soggiorno previsto nello spazio Schengen nei campi 29 e 30 del modulo di domanda;
5. verificare che la durata dell'accordo con il fornitore esterno di servizi sia conforme alla legislazione nazionale e dell'UE relativa agli appalti, e adottare se necessario provvedimenti correttivi;
6. effettuare regolarmente visite con o senza preavviso in tutti i centri per la presentazione delle domande di visto gestiti dal fornitore esterno di servizi nella giurisdizione del consolato, e redigere relazioni in merito alle visite;
7. garantire che il personale del fornitore esterno di servizi dia correttamente ai richiedenti le istruzioni sul modo in cui appoggiare le dita sullo scanner per ottenere impronte digitali di elevata qualità e cessi di applicare pratiche non necessarie, come sollevare le mani dinanzi alla telecamera;
8. garantire che il personale del fornitore esterno di servizi conosca e applichi tutte le esenzioni vigenti dal pagamento dei diritti per i visti;
9. garantire che il consolato accerti quotidianamente il numero preciso di domande/documenti di viaggio ricevuti dal fornitore esterno di servizi e a questo restituiti, e conservi nei fascicoli le prove delle domande scannerizzate in entrata e scannerizzate in uscita (firmate sia dal fornitore esterno di servizi che dal consolato);
10. garantire che il consolato mantenga la capacità, il personale e le attrezzature per ricevere le domande senza l'aiuto del fornitore esterno di servizi;
11. dare ai richiedenti la possibilità di ottenere un appuntamento al consolato in un lasso di tempo ragionevole, tenendo conto della regola generale di due settimane e del principio dell'accesso diretto al consolato, specificata all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafo 5, del codice dei visti;
12. garantire che i diritti per i visti siano pagati al momento della presentazione della domanda al consolato;

13. istituire una procedura chiara e trasparente per l'accreditamento di intermediari commerciali / agenzie di viaggio e garantire il controllo regolare delle società accreditate;
14. rafforzare le misure per il trattamento e la distribuzione sicuri dei visti adesivi, in modo da poter tracciarli in ogni momento ed evitarne una scomparsa inosservata;
15. riesaminare le misure di sicurezza applicate all'ingresso dei richiedenti al consolato e nelle aree ad essi accessibili; predisporre adeguati controlli di sicurezza per i richiedenti e introdurre un sistema di distribuzione di biglietti nella sala d'attesa del consolato;
16. rivedere le procedure per la distruzione dei fascicoli cartacei archiviati introducendo protocolli per il loro trasporto e la loro distruzione e prevedendone l'immagazzinamento al di fuori dei locali degli archivi prima della distruzione;

Per quanto riguarda le procedure di esame delle domande e il processo decisionale:

17. garantire che la struttura giuridica che governa il processo decisionale della Finlandia relativo alle domande di visto sia pienamente conforme al codice dei visti. Questo vale in particolare per la norma secondo la quale le domande di visto sono esaminate dai consolati, e sono i consolati a decidere in merito ad esse;
18. garantire che i richiedenti presentino sistematicamente i documenti giustificativi secondo l'elenco armonizzato per la Russia (o prendere in considerazione l'idea di rivedere l'elenco nell'ambito della cooperazione locale Schengen);
19. garantire che i funzionari addetti ai visti esaminino, in base a tutto l'insieme dei documenti giustificativi, la situazione socioeconomica e finanziaria del richiedente, i suoi legami col paese di residenza, l'intenzione di tornarvi e la finalità del viaggio, e che, se necessario, vengano svolte indagini supplementari, in particolare per quanto riguarda coloro che fanno domanda per la prima volta;

20. garantire che i controlli supplementari (ad es. i colloqui) svolti per i richiedenti non russi siano proporzionati e stabiliti caso per caso, in base alla loro specifica situazione; evitare i colloqui qualora, ai fini dell'adozione di una decisione, sia sufficiente l'esame dei documenti giustificativi rilevanti (che dovrebbero essere forniti da tutti i richiedenti conformemente all'elenco armonizzato), e garantire che la validità del visto rilasciato corrisponda alla situazione personale del richiedente, in particolare per quanto attiene ai suoi viaggi precedenti, indipendentemente dalla sua cittadinanza;
21. garantire che i controlli sull'uso corretto di un precedente visto per ingressi multipli con un lungo periodo di validità per quanto riguarda lo Stato membro di destinazione principale/di prima destinazione siano limitati al primo viaggio effettivo dopo l'ottenimento del visto, e garantire che tutto il personale conosca la distinzione fra Stato membro del primo ingresso e Stato membro di destinazione principale;
22. garantire che la valutazione delle esperienze precedenti del richiedente sotto il profilo dei visti includa i visti rilasciati da altri Stati membri nella stessa misura dei visti rilasciati dalla Finlandia;
23. garantire che i documenti giustificativi presentati in cinese siano sistematicamente verificati da personale che conosce la lingua, e che i funzionari addetti ai visti che decidono in merito alle domande in cinese abbiano facilmente a disposizione personale che parla e legge tale lingua per verificare i documenti;
24. prendere in considerazione l'idea di fornire un accesso parziale ai documenti giustificativi nel sistema informatico pertinente alle équipes di sostegno locale a Pechino e a Shanghai, e pensare a un modo più efficace per comunicare istruzioni a tali équipes, allo scopo di evitare lo scomodo processo di inviare tali istruzioni e i documenti per posta elettronica;
25. prendere in considerazione l'idea di rilasciare visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità ai viaggiatori in buona fede con una consolidata esperienza sotto il profilo dei visti Schengen, compresi i richiedenti cinesi, anche se chiedono un visto per ingresso singolo per uno specifico viaggio;

26. garantire che, per le domande in rappresentanza dell'Austria, l'invito elettronico sia allegato al fascicolo della domanda nel sistema informatico pertinente e sia reso disponibile come riferimento futuro; usare VISMail per chiedere documenti contenenti dati personali sui richiedenti, come l'invito elettronico;
27. garantire che, ai fini dello svolgimento di una valutazione coerente, tutte le domande di persone che viaggiano come appartenenti allo stesso gruppo siano esaminate dallo stesso funzionario addetto ai visti;
28. garantire che i funzionari addetti ai visti del consolato esaminino sistematicamente la copertura dell'assicurazione sanitaria di viaggio;

Per quanto riguarda il personale e la formazione:

29. garantire che le persone autorizzate ad adottare decisioni sulle domande di visto, prima di assumere le loro funzioni, ricevano una formazione più ampia sulla pertinente legislazione nazionale e dell'UE, su tutti gli aspetti della procedura di rilascio dei visti, sulla situazione locale e sulla valutazione del rischio in casi concreti; garantire che le informazioni emergenti dalle riunioni di cooperazione locale Schengen e dalle riunioni per la lotta antifrode in un particolare paese siano condivise con tutti i funzionari addetti ai visti che esaminano le domande provenienti da tale paese;
30. migliorare la formazione sul luogo di lavoro, il tutoraggio e la supervisione specialmente per il personale neoassunto, e garantire che le decisioni adottate dai neoassunti siano regolarmente controllate;
31. studiare la possibilità di evitare l'impiego di personale temporaneo per il processo decisionale o come minimo garantire una maggiore sicurezza del posto per rafforzare la lealtà verso il datore di lavoro;
32. garantire che le decisioni sulle domande di visto nei consolati siano prese da personale distaccato che gode dell'immunità consolare/diplomatica, oppure che i tipi di contratto offerti al personale locale consolidino la sicurezza dell'impiego e le eventuali possibilità di carriera, allo scopo di rafforzare la lealtà verso il datore di lavoro;
33. garantire che il personale distaccato nel consolato con immunità consolare/diplomatica sia responsabile del trattamento dei visti adesivi e della loro distribuzione al personale incaricato della loro stampa;

Per quanto riguarda i sistemi informatici e il VIS:

34. garantire che, per quanto riguarda la gestione dei sistemi informatici, i compiti del fornitore esterno di servizi e dei suoi subappaltatori non vadano al di là di quanto consentito dal codice dei visti; che tutti i sistemi informatici necessari per l'esame delle domande di visto siano totalmente gestiti e controllati dalle autorità finlandesi; che la cooperazione con il fornitore esterno di servizi rispetti pienamente le norme sulla protezione dei dati, e che il fornitore esterno di servizi cancelli tutti i dati dopo la loro trasmissione alle autorità finlandesi (tranne le coordinate di contatto e il numero del documento di viaggio);
35. garantire che l'archivio elettronico dei fascicoli delle domande sia gestito e conservato dalle autorità nazionali e non dal fornitore esterno di servizi;
36. garantire che le autorità finlandesi competenti abbiano accesso ai log completi di tutti i sistemi e all'archivio utenti della banca dati delle domande (ELVIS), e che possano effettivamente controllare l'accesso ai dati; aumentare il controllo e la responsabilità delle sue autorità sul sistema informatico dei visti finlandese (SUVI);
37. garantire che il trasferimento dei dati relativi alle domande dal fornitore esterno di servizi in Cina alle autorità finlandesi sia sufficientemente sicuro e cifrato, in linea con il carattere sensibile di tali dati;
38. garantire che i dati personali inseriti nel modulo di domanda online del fornitore esterno di servizi siano accessibili solo una volta presentata effettivamente la domanda;
39. garantire che i funzionari addetti ai visti possano eseguire verifiche nel SIS (ed eventualmente ricerche nelle banche dati nazionali) solo in relazione a una domanda di visto;
40. garantire che il fornitore esterno di servizi trasferisca tutti i dati il più rapidamente possibile (alla fine della giornata in cui sono stati raccolti in caso di dati elettronici), e che tutte le domande ricevibili siano create nel VIS senza indugio;
41. modificare il sistema informatico (SUVI) per garantire che i dati contenuti nel VIS sulle decisioni adottate siano sempre aggiornati il più rapidamente possibile;

42. modificare il sistema informatico (SUVI) per garantire che, per ogni domanda, siano sempre inserite nel VIS le informazioni sull'autorità che rilascia il documento di viaggio;
43. modificare i sistemi informatici (ELVIS e SUVI) per garantire che tutte le domande dello stesso gruppo possano essere esaminate insieme nel sistema informatico;
44. modificare il sistema informatico (SUVI) per impedire che in caso di risposte negative a una consultazione preliminare possano venire rilasciati visti uniformi (o spiegare perché questa possibilità dovrebbe essere mantenuta);
45. garantire che la tabella degli Stati membri che chiedono informazioni ex-post sia sempre corretta e aggiornata nel sistema informatico (SUVI);
46. garantire che tutte le pagine scannerizzate del documento di viaggio appaiano correttamente nella banca dati delle domande (ELVIS);
47. abbreviare il lasso di tempo per il log-out automatico dai sistemi informatici per i visti;
48. garantire che l'intera documentazione della banca dati delle domande (ELVIS) sia disponibile agli utenti e che i membri del personale ne siano consapevoli;

Per quanto riguarda altre questioni procedurali:

49. abolire la pratica di revoca di visti validi e rilasciare invece visti con una validità che comincia dopo la scadenza del visto precedente, e abolire inoltre la pratica di revoca dei visti se il richiedente modifica la finalità del viaggio;
50. dare istruzioni alle guardie di frontiera finlandesi affinché non rifiutino l'ingresso qualora il titolare di un visto per ingressi multipli con un lungo periodo di validità, nei viaggi successivi, intenda entrare nel territorio per una finalità diversa da quella della domanda iniziale;

51. abolire la pratica di rilasciare visti per soggiorni di breve durata (con validità territoriale limitata) a persone che hanno l'intenzione di risiedere in Finlandia, e rilasciare invece visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno (eccezion fatta per il rilascio di visti per soggiorni di breve durata a familiari di cittadini del SEE, che hanno diritto di ottenere il visto per soggiorni di breve durata in base alla procedura accelerata prevista dalla direttiva 2004/38/CE);
52. garantire che il periodo di validità del visto rilasciato includa sistematicamente una "franchigia" supplementare di 15 giorni, anche per i visti rilasciati ai richiedenti ucraini;
53. migliorare la conoscenza del personale per quanto riguarda la distinzione fra revoca e annullamento di un visto e annullamento di un visto adesivo, e correggere il modulo di richiesta di revoca;
54. garantire l'uso del modulo uniforme per la revoca e l'annullamento di un visto in tutti i casi rilevanti;
55. abbandonare l'uso del timbro "revocato" quando si annullano visti adesivi che contengono errori sui documenti di viaggio;
56. abolire la pratica di "annullare" i visti adesivi scaduti (barrandoli con una croce di colore rosso e distruggendo il kinegram);
57. studiare la possibilità di migliorare il sistema informatico o le stampanti per evitare sprechi di visti adesivi a causa della "stampa a vuoto" (ad esempio facendo sì che il visto adesivo "stampato per errore" a vuoto possa essere reinserito nella stampante, con le opportune garanzie).

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente